

Consiglio di Stato: Differenza tra soluzioni migliorative e varianti

26 Novembre 2018

Il Consiglio di Stato con la **sentenza 14 novembre 2018. n. 6423** torna sulla distinzione tra “**miglioramenti**” e “**varianti**” al progetto posto a base di gara nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I giudici di Palazzo Spada, nella sentenza, precisano che **le offerte migliorative risultano ammesse** in via generale, prima dall’art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, quindi, **dal vigente art. 95, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016** in tutte le gare aggiudicate col criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Va infatti confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche in mancanza della previa autorizzazione di varianti (prevista dall’art. 95 cit.), **deve comunque ritenersi insita nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa la possibilità, per i partecipanti, di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste** dalla lex specialis onde non ledere la par condicio tra i concorrenti.

Al riguardo, va detto che le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché **le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara** ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione; **le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante**, mediante preventiva previsione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un “aliud” rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.

[Cons_Stato_14_11_2018_6423](#)